



STATUTO

ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE.

1. E' costituita una Associazione denominata "Genitori degli Studenti del liceo Filippo Lussana - Bergamo".
2. La sede dell'Associazione è in Bergamo, presso l'Istituto scolastico in via Angelo Maj n. 1; è riconosciuta peraltro la facoltà di istituire altra sede o recapito qualora ciò si renda necessario o solo opportuno per il migliore perseguimento degli scopi statutari.

ART.2: DURATA E SCOPI.

1. L'Associazione, senza scopo di lucro, é costituita a tempo indeterminato per affiancare il Liceo nel percorso educativo anche attraverso la promozione di attività complementari a quelle strettamente scolastiche.
2. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, può utilizzare e gestire contributi liberamente erogati dai soci stessi, da Enti o da privati, come del pari accettare ogni altro versamento, lascito o donazione, secondo le forme e le garanzie di legge.

ART. 3: SOCI.

1. Possono essere soci i genitori degli studenti iscritti e frequentanti il liceo scientifico di Bergamo "F. Lussana".
 2. La qualità di socio si acquista per semplice adesione con il versamento della quota associativa annuale; comporta la accettazione delle norme statutarie, e dà diritto al voto in tutte le assemblee che saranno convocate. La quota associativa annuale non è in nessun caso trasferibile e rimborsabile.
 3. Il Consiglio direttivo può deliberare l'adesione all'associazione di soggetti diversi dai genitori degli studenti, i quali aderiscono all'associazione come simpatizzanti.
- Il numero dei soci simpatizzanti non potrà essere superiore ad 1/3 degli associati genitori degli studenti del Liceo "F. Lussana".
- Il Consiglio direttivo può stabilire una quota associativa specifica per i soci simpatizzanti.

ART. 4: ORGANI.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente.
 - l'Organo di Revisione, se nominato.

ART. 5: ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea è costituita dalla generalità dei soci ed è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso esposto presso la sede dell'associazione e pubblicato sul sito del Liceo almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ora ed il giorno fissati, il luogo e l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
4. L'Assemblea è validamente costituita con i soci presenti e delibera:
 - sull'elezione dei soci facenti parte del Consiglio direttivo;
 - sull'elezione dell'Organo di Revisione;
 - sul programma annuale e sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
 - su ogni argomento di carattere ordinario posto all'ordine del giorno;
 - sulle modifiche dello Statuto;
 - sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.



5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

6. Ogni socio può rappresentare, per delega scritta, non più di tre soci,

ART. 6: CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. L'Associazione è diretta e amministrata dal Consiglio direttivo che è Organo esecutivo investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione.

2. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri in maggioranza genitori degli studenti del Liceo "F. Lussana", eletti dall'Assemblea tra i soci, che durano in carica un anno e possono essere rieletti.

3. Spetta al Consiglio direttivo:

- eleggere tra i propri membri il Presidente, che è presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente che ha funzioni vicarie;
- programmare e pianificare l'attività dell'Associazione, l'utilizzo dei fondi a disposizione, attenendosi scrupolosamente all'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto;
- predisporre il rendiconto annuale economico e finanziario;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea argomenti e iniziative di particolare importanza.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che particolari esigenze lo richiedano su richiesta del Presidente o di almeno 3 Consiglieri. Viene convocato dal Presidente secondo forme e modalità idonee alla presa di conoscenza e all'urgenza. Per rendere valide le deliberazioni è richiesta la maggioranza dei suoi membri.

5. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Qualora venisse meno per qualsiasi causa un consigliere, il Consiglio direttivo provvede a cooptare nel Consiglio uno dei non eletti, chiedendo la convalida alla prima Assemblea.

ART. 7: PRESIDENTE.

1. Al Presidente della Associazione, al quale sono attribuite rappresentanza legale e firma sociale, spetta:

- presiedere il consiglio direttivo e le Assemblee;
- curare l'esecuzione dei deliberati e, nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

2. Il Vice Presidente sostituisce, anche con rappresentanza legale e potere di firma, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 8: MEZZI DI FUNZIONAMENTO.

1. I mezzi, di funzionamento sono costituiti:

- dalle quote associative;
- dalle quote di iscrizione ad eventi organizzati a favore dei soci;
- da elargizioni, apporti gratuiti, contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni da parte dei soci stessi, di privati, associazioni, Enti o Istituti.

ART. 9: ORGANO DI REVISIONE.

L'assemblea può eleggere un Revisore dei Conti ovvero un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

In caso di nomina del Collegio l'Assemblea ne designa il Presidente.



Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio:

- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 10 RENDICONTO ANNUALE

1. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per voci analitiche.
3. Il bilancio si riferisce all'esercizio sociale che ha inizio il 1 agosto e termina il 31 luglio di ogni anno.
4. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve, salvo che non sia imposta dalla legge.

ART. 11: SCIOGLIMENTO.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati presenti in assemblea appositamente convocata.
2. Il patrimonio presente all'atto dello scioglimento verrà interamente devoluto al Liceo Scientifico "F.Lussana" che dovrà destinarlo esclusivamente per acquisti o attività destinati agli studenti.

ART. 12: NORME FINALI

1. Per meglio disciplinare il funzionamento della Associazione il Consiglio direttivo può elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione della Assemblea.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.